

Codice Etico



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
IN BOLOGNA

INDICE

PREMESSA	3
1. I DESTINATARI DEL CODICE ETICO	4
2. PRINCIPI GENERALI	6
3. PRINCIPI ETICI.....	7
3.1. Legalità	7
3.2. Correttezza e onestà.....	7
3.3. Professionalità e qualità.....	8
3.4. Integrità e imparzialità	8
3.5. Riservatezza	8
3.6. Astensione da conflitti di interessi e prevenzione della corruzione	9
3.7. Solidarietà e collaborazione	10
3.8. Rispetto e salvaguardia della persona.....	10
3.9. Sicurezza, salute e ambiente	10
3.10. Correttezza e trasparenza nei rapporti esterni	10
3.11. Rispetto della normativa in materia di Autoriciclaggio	11
4. PORTATORI DI INTERESSE E SPECIFICI CRITERI DI COMPORTAMENTO	12
4.1. Erogazione dei contributi	12
4.2. Gestione del patrimonio	13
4.3. Gestione del patrimonio artistico e tutela del diritto d'autore	14
4.4. Gestione delle informazioni <i>price sensitive</i>	14
4.5. Omaggi, regalie, ospitalità e altre forme di benefici	14
4.6. Rapporti con la Pubblica Amministrazione	15
4.7. Rapporti con organi di controllo e autorità di vigilanza	15
4.8. Rapporti istituzionali	16
4.9. Rapporti con la Comunità di riferimento.....	16
4.10. Rapporti con i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le associazioni	16
4.11. Rapporti con i Dipendenti - Collaboratori e viceversa.....	16
4.12. Rapporti con gli enti controllati, collegati o partecipati	17
4.13. Rapporti con i fornitori	18
4.14. Rapporti con i “media”.....	18
5. POLITICHE DI CONTROLLO DI GESTIONE	19
5.1. Controlli interni.....	19
5.2. Flussi finanziari	19
6. ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO.....	20
6.1. Disposizioni generali	20
6.2. Organismo di Vigilanza	20
6.3. Violazioni del Codice Etico	20
6.4. Comunicazione del Codice Etico	21
6.5. Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza	22

PREMESSA

La “Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna” (di seguito anche la “Fondazione”) è persona giuridica privata a base associativa, senza fine di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, disciplinata, oltre che dalle norme del proprio Statuto, dal Decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive modifiche ed integrazioni e dal Codice Civile. Essa è la continuazione storica della Cassa di Risparmio in Bologna, fondata nel 1837 da una associazione di cento private persone, riconosciuta dal Governo Pontificio con decreto del Cardinale legato di Bologna in data 14 luglio 1837 n. 5766 e dal Governo italiano con decreto reale in data 17 marzo 1861.

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo del territorio, nel rispetto delle tradizioni originarie, con particolare attenzione alla comunità nel cui interesse ha da sempre operato per il conseguimento del bene comune. Essa ispira la propria attività ai principi di solidarietà ed uguaglianza, seguendo le regole di efficienza, legalità ed economicità, di trasparenza (nel rispetto della riservatezza), di stabilità e continuità della propria attività.

Il Codice Etico della Fondazione esprime i principi ed i valori umani e civili cui si devono ispirare i comportamenti dei soggetti che ne compongono l'organizzazione, qualifica la natura dell'operato dell'Ente nel suo territorio di riferimento e rappresenta il principale mezzo di diffusione della cultura dell'etica all'interno della propria struttura organizzativa.

La Fondazione ritiene che l'adozione del Codice Etico sia essenziale ai fini del corretto svolgimento della propria attività e che l'insieme di raccomandazioni generali e principi ivi contenuti, costituisca, altresì, un imprescindibile riferimento anche ai fini del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il presente Codice costituisce, infatti, parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001 in materia di “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”, approvato nella sua versione attuale dal Collegio di Indirizzo in data 26 ottobre 2016.

L'osservanza delle norme del presente Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti e pertanto della loro prestazione lavorativa, ai sensi e per gli effetti degli art. 2104 del Codice Civile. La violazione delle norme del Codice potrà pertanto costituire inadempimento alle obbligazioni del contratto di lavoro ed illecito di natura disciplinare.

Il mancato rispetto di tali norme può essere in tal caso motivo di azione disciplinare e, nei casi in cui tali standard siano richiesti dalla legge, inoltre, la violazione può comportare anche responsabilità civile o penale.

1. I DESTINATARI DEL CODICE ETICO

Sono Destinatari del Codice Etico gli Organi statutari della Fondazione, i dipendenti che hanno un rapporto di lavoro subordinato con la Fondazione, i collaboratori, compresi i consulenti e tutti coloro che entrano in rapporto con la Fondazione, i terzi che svolgono attività nell'interesse e/o a vantaggio della Fondazione.

I valori ed i principi di cui al presente Codice etico si estendono alle Società Strumentali, in conformità all'articolazione esposta per la Fondazione, nonché alle altre organizzazioni, non strumentali, ma controllate dalla Fondazione medesima.

Per indicare i soggetti tenuti all'osservanza del Codice Etico si fa pertanto riferimento, sinteticamente, ai "Destinatari". A tutti i Destinatari è fornita un'adeguata informativa circa i contenuti del Codice Etico in modo da consentirne la più scrupolosa osservanza per tutta la durata del rapporto con la Fondazione.

In particolare, il Codice Etico è portato a conoscenza dei membri degli Organi della Fondazione, dei suoi dipendenti e di tutti coloro con i quali la Fondazione intrattiene rapporti correnti, continuativi o meno, attraverso strumenti di comunicazione adeguati, ed è disponibile al pubblico sul sito internet della Fondazione. L'osservanza del presente Codice Etico da parte dei Destinatari presuppone, altresì, l'osservanza di tutti i regolamenti interni di volta in volta approvati dagli Organi competenti.

Il Destinatario che, nell'esercizio delle sue funzioni, entri in contatto con terzi, è tenuto a:

- informare, per quanto attinente e necessario, il terzo degli obblighi sanciti dal Codice Etico;
- esigere il rispetto e l'osservanza dei principi etici contenuti nel Codice che riguardano l'attività in cui è coinvolto il terzo stesso;
- informare l'Organismo di Vigilanza di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/01, riguardo qualsiasi comportamento di terzi rilevato che violi il Codice;
- nel caso del dipendente o del collaboratore, comunicare direttamente all'Organismo di Vigilanza o riferire al proprio responsabile o referente che tempestivamente dovrà informare l'Organismo, riguardo qualsiasi condotta di terzi contraria al Codice.

La Fondazione promuove l'applicazione del Codice da parte dei Destinatari anche mediante inserimento, nei rispettivi contratti, di apposite clausole che stabiliscano l'obbligo di osservarne le disposizioni; cura la trasmissione ai Destinatari, che firmano per presa d'atto al momento del ricevimento, nonché la diffusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1 della L. n. 300/1970; cura che la selezione dei candidati dipendenti, collaboratori e responsabili sia condotta anche al fine di valutare la congruità delle qualità personali e professionali dei candidati selezionati con le disposizioni del Codice Etico.



L'Organismo di Vigilanza vigila, tra le altre, sull'attuazione di quanto previsto nel presente Codice Etico.

2. PRINCIPI GENERALI

Per il principio di reciprocità al quale conforma la propria azione, la Fondazione aspira a mantenere e sviluppare un rapporto di fiducia e di collaborazione:

- con tutte le categorie di individui, gruppi, enti o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare la missione della Fondazione,
- con i soggetti che operano a contatto con essa consentendo il raggiungimento della sua missione,
- con coloro che beneficiano direttamente o indirettamente della sua attività,
- con i soggetti dai quali la Fondazione trae i propri redditi per il perseguimento degli scopi statutari.

La Fondazione amministra il proprio patrimonio in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività, con tutte le modalità consentite dalla natura giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale, nel rispetto dei principi di eticità.

I valori fondanti dell'attività della Fondazione sono costituiti da:

- autonomia, che comporta trasparenza e indipendenza da qualsiasi condizionamento, mantenendo la capacità di tenere conto delle esigenze del proprio territorio di riferimento;
- sussidiarietà, cioè l'agire secondo criteri di solidarietà e collaborazione, che non si sostituisce all'amministrazione pubblica nel perseguire il benessere della comunità, ma che contribuisce, in piena autonomia e responsabilità, alla realizzazione di tale benessere;
- responsabilità e reciprocità, intese nel senso della correttezza e trasparenza nei rapporti;
- legalità, che implica il rispetto delle disposizioni normative vigenti, nazionali e comunitarie, dello Statuto e dei regolamenti interni.

Si rende pertanto necessario individuare e definire quei valori che tutti i Destinatari del Codice etico devono condividere, accettando responsabilità, ruoli e modelli di condotta dell'agire in nome e/o per conto e/o in collaborazione della Fondazione stessa.

In generale non sono etici tutti quei comportamenti che costituiscono la violazione dei canoni di correttezza nei rapporti interni e esterni. Nell'ambito del normale svolgimento dell'attività, i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia instaurato, a qualsiasi titolo, con la Fondazione.

3. PRINCIPI ETICI

La Fondazione intende assicurarsi che da parte dei propri componenti gli Organi statutari, dei propri dipendenti e collaboratori, nonché da tutti coloro che agiscono per conto e/o nell'interesse della stessa, non siano posti in essere comportamenti contrari ai propri valori. Nel presente articolo sono enunciati i fondamentali principi in cui la Fondazione si riconosce e che la stessa si impegna ad adottare nella realizzazione della propria missione.

Alla condivisione e osservanza dei principi etici e giuridici fondamentali sono tenuti tutti i soggetti già indicati come Destinatari del Codice Etico che devono mantenere un comportamento etico, rispettoso delle leggi e in sintonia con le politiche della Fondazione. Nelle relazioni con gli utenti sono proibiti comportamento fraudolenti, atti di corruzione, favoritismi e più in generale ogni condotta contraria alle norme vigenti e al presente Codice Etico. Ai Destinatari viene richiesto di astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare un comportamento rilevante di una qualsivoglia fattispecie di reato, e in particolare contemplata dal D.lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni.

3.1. Legalità

La Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna riconosce come principio fondamentale il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, operando nel pieno rispetto delle stesse, dello Statuto e dei regolamenti tempo per tempo in vigore, nonché del presente Codice Etico e delle procedure interne. Nello svolgimento delle proprie funzioni e nell'esercizio delle rispettive attività, i Destinatari sono tenuti a rispettare le norme dell'ordinamento giuridico. Ciascun Destinatario, inoltre, deve acquisire la conoscenza delle norme applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, di volta in volta vigenti, con la necessaria diligenza.

3.2. Correttezza e onestà

Il perseguimento dell'interesse della Fondazione non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza ed onestà. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si richiamano le disposizioni contenute nello Statuto della Fondazione in materia di incompatibilità, decadenza, sospensione, nonché di sussistenza dei requisiti di onorabilità per i componenti degli Organi della Fondazione, i cui membri si obbligano a portare immediatamente a conoscenza dell'Organo di appartenenza, nonché dell'Organo di Vigilanza, la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del requisito di onorabilità a pena di decadenza.

I Destinatari del presente Codice svolgono la propria attività nell'interesse della Fondazione e non devono accettare omaggi od altre utilità se non nei limiti delle relazioni di cortesia.

3.3. Professionalità e qualità

Ciascun Destinatario svolge le proprie attività con la professionalità richiesta alla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno per conseguire gli obiettivi assegnatigli ed assumendosi le responsabilità che gli competono.

Ciascun Destinatario è tenuto – nell’ambito delle rispettive competenze e funzioni – alla rigorosa osservanza delle procedure previste dai protocolli in cui si regolamentano con puntualità tutte le attività della Fondazione.

Nella fase istruttoria, di valutazione, di comparazione e di gestione dei progetti, ogni Destinatario è tenuto al rispetto di quanto espressamente indicato nelle procedure interne ed è altresì tenuto a finalizzare la propria attività al miglioramento della qualità della vita e alla creazione di occupazione di qualità.

3.4. Integrità e imparzialità

Nelle relazioni con tutti i suoi interlocutori, la Fondazione evita ogni discriminazione basata sull’età, sull’appartenenza etnica, sulla nazionalità, sulle opinioni politiche, sulle credenze religiose, sul sesso o lo stato di salute. Nello svolgimento delle proprie funzioni, ciascun Destinatario tiene una condotta ispirata ai principi di integrità morale e trasparenza ed ai valori di onestà, correttezza e buona fede.

3.5. Riservatezza

Tutte le informazioni che non siano di pubblico dominio relative alla Fondazione e alla sua attività, di cui un Destinatario del presente Codice sia a conoscenza per ragione delle proprie funzioni o comunque del rapporto di lavoro, devono considerarsi riservate ed essere utilizzate solo per lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Pertanto deve essere posta la massima attenzione per evitare l'utilizzo per promuovere o favorire interessi propri o di altri. E' inoltre imposto ai Destinatari l'obbligo di non rivelare a terzi, salvo quando la divulgazione è autorizzata dalla Fondazione o prevista da leggi o disposizioni, le informazioni acquisite o di cui comunque siano venuti a conoscenza nello svolgimento della propria attività.

I Destinatari non possono utilizzare eventuali informazioni privilegiate e di carattere confidenziale per effettuare operazioni personali direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, per conto proprio o per conto di terzi. Non è inoltre possibile consigliare o sollecitare qualsiasi terzo, al di fuori del proprio ambito lavorativo, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che se effettuati a titolo personale dai Destinatari, rientrerebbero nella definizione di cui sopra.

La Fondazione, in applicazione del Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali, redatto in conformità alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali, assicura la riservatezza delle informazioni e dei dati personali

dei quali venga a conoscenza nello svolgimento della propria attività. Tali informazioni non possono essere usate per fini diversi da quelli stabiliti dalla legge. La Fondazione predispone regolamenti interni, sistemi informativi e idonee procedure volti a garantire, tra l'altro il trattamento, la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali informazioni.

3.6. Astensione da conflitti di interessi e prevenzione della corruzione

Nello svolgimento di ogni attività ciascun soggetto Destinatario del Codice Etico opera in modo da evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale, ovvero, ne comunica l'esistenza secondo le modalità previste dal Codice Etico.

La Fondazione opera al fine di evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano in conflitto con gli interessi della Fondazione medesima. Per questo sono proibite pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri ed altri comportamenti similari.

La Fondazione è consapevole di tutte le iniziative legislative tese a reprimere il fenomeno della corruzione, ivi inclusa quella tra privati.

A tale proposito, i Destinatari devono astenersi dal:

- promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio e/o utilità di qualsiasi natura a dipendenti, direttori, amministratori, sindaci, liquidatori di entità del settore privato – o a soggetti dagli stessi indicati – affinché compiano od omettano un atto in violazione di doveri d'ufficio e/o di fedeltà;
- sollecitare o ricevere, direttamente, o tramite un intermediario, per sé o per un terzo, denaro, utilità o un indebito vantaggio di qualsiasi natura, ovvero accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione di obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Per conflitti d'interesse s'intendono tutte le situazioni giuridicamente anomale nelle quali un dipendente, un collaboratore o un amministratore, si trovi nelle condizioni di esercitare poteri ad egli conferiti dalla Fondazione e nel contempo sia portatore di interessi economici, personali o di terzi, incompatibili con tali poteri.

Ciascun dipendente e collaboratore è tenuto a evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti d'interesse e ad astenersi dall'avvantaggiare sé stesso o terzi da attività svolte nell'esercizio di tali funzioni.

Nel caso in cui si manifesti un conflitto di interesse egli è tenuto a darne comunicazione al diretto superiore gerarchico o al responsabile dell'ufficio e/o dell'unità organizzativa alle cui dipendenze opera, ovvero all'Organismo di Vigilanza.

3.7. Solidarietà e collaborazione

I soggetti Destinatari del Codice Etico conformano la propria condotta in particolare alla solidarietà e alla leale collaborazione con le realtà civili, sociali e istituzionali con cui interagiscono, basandola sul confronto dialettico.

3.8. Rispetto e salvaguardia della persona

La Fondazione si impegna a rispettare i diritti fondamentali e l'integrità fisica e morale delle persone con cui si relaziona. La centralità della persona si esprime in particolare attraverso la valorizzazione dei propri collaboratori (siano essi dipendenti o legati da altro rapporto di lavoro), la partecipazione attiva alla vita sociale della collettività.

La Fondazione si impegna a tutelare la salute di tutti i collaboratori e a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, del rispetto della normativa vigente e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori. Inoltre, opera per preservare la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei collaboratori garantendo un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza e salute in conformità alle disposizioni normative.

3.9. Sicurezza, salute e ambiente

La Fondazione opera nel massimo rispetto delle normative ambientali vigenti (da ultima la normativa in tema di Ecoreati recepita anche all'interno del Modello ex D.Lgs 231/01) e in conformità agli accordi e agli standard internazionali, alle leggi, ai regolamenti, alle pratiche amministrative ed alle politiche nazionali in materia.

La Fondazione è impegnata nella salvaguardia dell'ambiente come bene primario. A tale scopo orienta le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra sviluppo ed esigenze ambientali tenendo conto del progresso della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

La Fondazione pone inoltre particolare attenzione alla creazione e gestione di ambienti e luoghi di lavoro adeguati dal punto di vista della sicurezza e della salute dei dipendenti, in conformità alla normativa, alle direttive nazionali ed internazionali in materia.

3.10. Correttezza e trasparenza nei rapporti esterni

Le informazioni che vengono diffuse dalla Fondazione sono complete, trasparenti e comprensibili, tali in ogni caso da consentire ai Destinatari di assumere decisioni consapevoli in merito alle relazioni da intrattenere con la Fondazione.

3.11. Rispetto della normativa in materia di Autoriciclaggio

La Fondazione si impegna a promuovere ed ad attenersi a comportamenti responsabili volti alla prevenzione del reato di Autoriciclaggio con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni normative in materia di Reati Fiscali che possono configurarsi come reato presupposto del delitto stesso.

La Fondazione ha formalizzato specifici protocolli idonei a mitigare il cosiddetto “rischio fiscale”, in particolare si è dotata di un assetto organizzativo e di controllo interno che consente di tracciare, in un’ottica di massima trasparenza, correttezza e segregazione di funzioni, il processo di analisi e valutazione delle principali poste di bilancio ed i sistemi di calcolo e verifica delle imposte dovute, soprattutto in caso di riscontro di rilevanti risparmi fiscali rispetto all’esercizio precedente.

4. PORTATORI DI INTERESSE E SPECIFICI CRITERI DI COMPORTAMENTO

La Fondazione è consapevole degli effetti della propria attività sul contesto di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività e pone attenzione, nel proprio operato, a contemperarne gli interessi legittimi. Per questo motivo intende condurre le proprie attività nel rispetto delle comunità locali e sostenere iniziative di valore culturale e sociale.

In tale contesto, si considerano portatori di interesse (stakeholder) tutti quei soggetti (individui, gruppi, istituzioni, ecc.) i cui interessi sono influenzati dagli effetti, diretti o indiretti, delle attività della Fondazione.

I portatori d'interesse sono quindi: le Pubbliche Amministrazioni, specie quelle locali, gli utenti (nella accezione più ampia), i dipendenti, i collaboratori, le Associazioni e le Istituzioni nazionali, i fornitori, i partners, le rappresentanze sindacali, i possibili Destinatari delle erogazioni e, data la natura della Fondazione, la comunità nelle quale opera.

La Fondazione promuove il dialogo e il confronto con gli stakeholder, che si riconoscono nei suoi canoni etici, in modo da comprendere e tenere conto adeguatamente delle loro attese. Ogni Destinatario del codice etico dovrà quindi conformare la propria attività nei confronti degli stakeholder ai principi di trasparenza, responsabilità, indipendenza e professionalità, nel rispetto reciproco.

La Fondazione instaura un sistema di relazioni tendenti a creare stabili rapporti basati su reciproche relazioni di fiducia con le comunità e le istituzioni dei territori in cui opera.

La Fondazione assicura nei rapporti con le Autorità il rispetto della legge e, per quanto di propria competenza, collabora con le stesse in modo trasparente, corretto e leale, nei rispettivi settori di competenza.

4.1. Erogazione dei contributi

L'attività istituzionale della Fondazione è disciplinata con specifico regolamento che, nel rispetto della legge e in attuazione dei principi dello Statuto, indica le modalità procedurali di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare più idonee ad assicurare la trasparenza delle scelte, l'efficienza nell'impiego delle risorse e l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi.

Le procedure di selezione e valutazione dei progetti supportati dalla Fondazione adottano i seguenti criteri:

- coerenza del progetto proposto con le indicazioni contenute nel presente Codice e con le linee di intervento stabilite dalla Fondazione nei documenti programmatici previsionali;
- rilevanza e priorità sociale dell'intervento;

- innovatività delle soluzioni proposte e loro replicabilità;
- sostenibilità del progetto anche in assenza di continuità del contributo della Fondazione;
- chiarezza dell'obiettivo e dei mezzi necessari per raggiungerlo;
- congruità dei tempi e dei costi con l'obiettivo;
- capacità di coinvolgere altri finanziatori e di realizzare sinergie;
- adeguatezza e affidabilità del proponente

La Fondazione non eroga contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche.

La Fondazione si impegna ad attivare le opportune misure preventive per evitare il supporto - anche indiretto - a forme di criminalità organizzata e/o lesiva dei diritti individuali della persona.

I beneficiari devono impiegare i fondi ottenuti per le finalità per le quali sono stati erogati.

Al fine di massimizzare l'efficacia delle politiche di erogazione, la Fondazione è impegnata a strutturare un sistema di monitoraggio e controllo volto a verificare il corretto svolgimento dell'intervento e a misurare la portata del risultato diretto e indotto ottenuto.

4.2. Gestione del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, è formato da attività finanziarie (partecipazioni azionarie, titoli, depositi bancari, ecc.), beni mobili e beni immobili (arredi, attrezzature, ecc.), ed è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali e gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopi di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

La Fondazione amministra il proprio patrimonio per il perseguimento delle finalità previste dallo Statuto operando nel rispetto dei principi di economicità della gestione, secondo criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore economico ed ottenerne un'adeguata redditività.

Anche il rischio di reputazione è un criterio considerato nelle scelte d'investimento, che determina l'esclusione di alcuni settori produttivi quali: la produzione e commercializzazione di armamenti, alcool e tabacco, gioco d'azzardo, pornografia, ingegneria genetica e industria della pelliccia.

La gestione del patrimonio investito in attività finanziarie e monetarie è svolta secondo le modalità organizzative fissate da specifiche normative interne idonee ad assicurare la separazione della struttura a ciò preposta da quelle che svolgono le altre attività della Fondazione, ovvero è affidata, in tutto o in parte, a intermediari abilitati ai sensi di legge, scelti in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

4.3. Gestione del patrimonio artistico e tutela del diritto d'autore

Tutte le opere che compongono il patrimonio artistico della Fondazione o affidate alla stessa devono essere adeguatamente custodite e valorizzate e possono essere rese fruibili al pubblico e utilizzate per supportare la divulgazione della cultura e del sapere.

Un processo strutturato disciplina le modalità di gestione, protezione e valorizzazione del patrimonio artistico della Fondazione e stabilisce le modalità operative per l'utilizzo delle opere in mostre o eventi culturali. Nessuna opera è acquisita senza aver preventivamente ottenuto una valida attestazione di proprietà e veridicità e una valutazione di congruità del prezzo.

Le attività sono gestite nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del diritto d'autore per le opere dell'ingegno di carattere creativo. I materiali o le opere d'ingegno protetti dal diritto d'autore di proprietà non possono essere riprodotti senza aver preventivamente richiesto le necessarie autorizzazioni.

4.4. Gestione delle informazioni *price sensitive*

I Destinatari rispettano la normativa vigente in materia di c.d. insider trading. In particolare, ai Destinatari è vietato utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, informazioni confidenziali e/o *price sensitive* riguardanti strumenti finanziari quotati di cui siano in possesso.

In particolare, è espressamente vietato ai Destinatari:

- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari, utilizzano le informazioni privilegiate di cui siano in possesso in ragione del proprio ufficio, nonché raccomandare o indurre altri, sulla base di dette informazioni, a compiere taluna delle descritte operazioni;
- comunicare predette informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del proprio ufficio;
- diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

4.5. Omaggi, regalie, ospitalità e altre forme di benefici

Al fine di garantire il corretto operato della Fondazione, i Destinatari si astengono dall'accettare o offrire omaggi, regalie e altre forme di benefici che non abbiano un valore simbolico (oppure che non rientrino nella normale cortesia di affari) e che potrebbero essere interpretati come finalizzati ad ottenere o ricevere un trattamento di favore o ad influenzare, anche indirettamente, le decisioni degli interlocutori. Inoltre, è in ogni caso vietato accettare omaggi in denaro di qualunque entità essi siano.

Nel caso in cui i Destinatari ricevano omaggi di valore non facilmente stimabile o di non modico valore, o di modico valore, ma ripetutamente durante l'anno, questi dovranno darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

4.6. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

La Fondazione, coerentemente con il proprio ruolo istituzionale e la propria natura a base associativa, in una logica di sussidiarietà condivide anche con le istituzioni e gli enti locali gli obiettivi e le responsabilità dei propri progetti.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza e correttezza. In particolare, la Fondazione intrattiene relazioni, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite in base alla legge e allo Statuto, con le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti locali in Italia e all'estero. Le relazioni con esponenti delle istituzioni pubbliche sono limitate alle funzioni preposte e regolarmente autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Fondazione.

A tal fine i Destinatari del presente Codice devono astenersi dall'offrire o promettere di offrire, pur se soggetti a illecite pressioni, somme di denaro o altre utilità in qualunque forma e modo, per promuovere o favorire interessi della Fondazione attraverso il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio da parte di un soggetto pubblico; essi non possono neppure accettare per sé o per altri tali dazioni o la promessa di esse da parte di soggetti pubblici per promuovere o favorire interessi della Fondazione o di terzi. Tali prescrizioni non possono essere eluse tramite forme indirette di illecita contribuzione, come ad esempio sponsorizzazioni, consulenze o pubblicità. Fanno eccezione a queste prescrizioni solo gli omaggi di modico valore, allorquando siano ascrivibili unicamente ad atti di cortesia nell'ambito di corretti rapporti istituzionali.

4.7. Rapporti con organi di controllo e autorità di vigilanza

Le comunicazioni, le segnalazioni e le risposte a richieste inviate agli organi di controllo e alle autorità pubbliche di vigilanza devono essere predisposte nel rispetto dei principi di completezza, integrità, oggettività, trasparenza e tempestività.

E' vietato esporre fatti non rispondenti al vero ovvero occultare, con mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti da comunicare alle autorità ed è severamente vietato ostacolare consapevolmente, in qualsiasi forma, le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza e degli organi di controllo nell'espletamento nelle attività istituzionali di verifica.

4.8. Rapporti istituzionali

Nei rapporti con le istituzioni locali, regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali la Fondazione si impegna a:

- instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali coinvolti durante la realizzazione delle proprie attività;
- rappresentare gli interessi e le posizioni proprie in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura elusiva e collusiva;
- agire nel rispetto dei principi definiti dal Codice nello svolgimento delle proprie attività, non esercitando attraverso propri dirigenti, dipendenti o collaboratori pressioni dirette o indirette a responsabili o rappresentanti delle Istituzioni per ottenere favori o vantaggi.

4.9. Rapporti con la Comunità di riferimento

La Fondazione considera obiettivo primario la creazione di valore sociale, culturale ed economico per la propria comunità di riferimento. Ciascun Destinatario del presente Codice orienterà il proprio operato al perseguimento di tale obiettivo. La violazione delle norme e la trasgressione dei principi di correttezza, lealtà e trasparenza nel proprio operato è fortemente condannata dalla Fondazione e considerata come decisamente contraria all'obiettivo di valorizzazione di cui sopra.

4.10. Rapporti con i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le associazioni

La Fondazione si astiene da qualsiasi forma di pressione indebita, diretta o indiretta, su esponenti politici o sindacali. Tutti i soggetti tenuti all'osservanza di questo codice avranno cura di astenersi dall'utilizzo di beni, attrezzature e risorse, anche umane, a scopi di attività politica e avranno cura di non coinvolgere il nome dell'ente a scopo politico.

4.11. Rapporti con i Dipendenti - Collaboratori e viceversa

Le risorse umane costituiscono un indispensabile elemento per l'esistenza e lo sviluppo della Fondazione. La professionalità e la dedizione dei Dipendenti sono valori fondamentali per il conseguimento dei suoi obiettivi istituzionali.

La Fondazione offre pari opportunità di lavoro a tutti i Dipendenti sulla base delle specifiche qualifiche professionali e capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione in quanto seleziona, assume e gestisce i Dipendenti e i Collaboratori esclusivamente in base a criteri di competenza e di merito. Inoltre, essa si adopera affinché l'ambiente di lavoro sia privo di pregiudizi e che ogni Dipendente venga trattato senza alcuna intimidazione e nel rispetto

della sua personalità morale, evitando illeciti condizionamenti ed indebiti disagi, nonché ingiustificate interferenze con l'esecuzione di prestazioni lavorative.

La Fondazione, parimenti, si attende che tutti i Dipendenti agiscano nel rispetto del principio di imparzialità e si adoperino al mantenimento di un clima interno rispettoso della dignità e della personalità dell'individuo. La Fondazione esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie, intendendo come tali:

- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio;
- la ingiustificata interferenza con l'esecuzione di prestazioni lavorative;
- le molestie di natura sessuale.

Le relazioni lavorative avverranno con regolare contratto, nel pieno rispetto di tutte le norme legali e contrattuali, favorendo l'inserimento del lavoratore nel luogo di lavoro.

I Dipendenti e gli altri Collaboratori della Fondazione oltre che adempiere ai doveri generali di lealtà, correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro, devono attenersi anche ai doveri del Codice Etico. Ogni Dipendente o Collaboratore, nel rispetto dei ruoli assegnati, è tenuto a operare assicurando leale collaborazione, impegno professionale e diligenza per realizzare gli scopi della Fondazione, nonché per tutelarne i beni attraverso comportamenti responsabili.

I Dipendenti e gli altri Collaboratori, rispettando le diversità culturali ed ideologiche, si comportano con riservatezza, trasparenza e onestà, ed evitando atti o comportamenti di conflittualità, si impegnano ad assumere le responsabilità loro affidate lavorando nel rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione impartite dalla Fondazione.

La Fondazione proibisce ogni e qualsiasi forma di molestia nei confronti di dirigenti, degli altri dipendenti, dei collaboratori, dei fornitori, dei richiedenti di contributi o dei visitatori. Per molestia si intende qualsiasi forma di intimidazione o minaccia (anche non verbale, ovvero derivante da atteggiamenti atti a intimidire perché ripetuti nel tempo o perché provenienti da diversi soggetti) che sia di ostacolo al sereno svolgimento delle proprie funzioni, ovvero l'abuso da parte del superiore gerarchico della posizione di autorità. In particolare, la Fondazione proibisce ogni e qualsiasi comportamento che possa concretizzarsi nel mobbing secondo il concetto di tempo in tempo elaborato dalla giurisprudenza italiana. E' proibito qualsiasi atto di ritorsione nei confronti del dirigente, di qualsiasi altro dipendente e/o collaboratore che rifiuta, lamenta o segnala tali fatti incresciosi.

4.12. Rapporti con gli enti controllati, collegati o partecipati

I soggetti Destinatari del Codice Etico, nei rapporti con gli enti, società o imprese controllate o collegate della Fondazione, operano in ottemperanza alle disposizioni di legge e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e dei canoni etici espressi dal Codice Etico.

4.13. Rapporti con i fornitori

La Fondazione persegue la verifica equa ed imparziale delle offerte provenienti dai propri fornitori. I processi di acquisto/scelta del fornitore sono improntati alla ricerca del miglior equilibrio tra vantaggio economico e qualità della prestazione.

In particolare, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Fondazione devono:

- osservare e rispettare, nei rapporti di fornitura, le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste;
- osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti con i fornitori;
- ottenere la collaborazione di fornitori nell'assicurare il soddisfacimento delle esigenze in termini di qualità, costo e tempi di consegna dei beni o di prestazione dei servizi;
- osservare i principi di trasparenza e completezza di informazione nella corrispondenza con i fornitori;
- evitare di subire qualsiasi forma di condizionamento da parte di terzi estranei alla Fondazione per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa;
- sensibilizzare i fornitori al rispetto del Codice Etico della Fondazione.

In ogni caso, nei rapporti di appalto, somministrazione, approvvigionamento o fornitura di beni o servizi alla Fondazione, occorre osservare in particolar modo le seguenti norme:

- ciascun Destinatario del presente Codice deve segnalare qualsiasi interesse personale nell'espletamento delle proprie funzioni che possa comportare l'insorgenza di un conflitto di interessi;
- in caso di offerte in concorrenza, i fornitori non devono essere favoriti od ostacolati in maniera sleale. Conseguentemente, la Fondazione non deve precludere ai fornitori candidati, in possesso dei requisiti di qualificazione di volta in volta richiesti dalla Fondazione stessa, la possibilità di aggiudicarsi la fornitura in oggetto, adottando all'uopo criteri di valutazione e selezione oggettivi.

4.14. Rapporti con i "media"

Coerentemente con i principi di trasparenza e completezza dell'informazione, la comunicazione della Fondazione verso l'esterno è improntata al rispetto del diritto all'informazione.

Oltre a rendere pubblico, conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti, il proprio bilancio di esercizio e il bilancio di missione che costituiscono i fondamentali strumenti di comunicazione delle proprie attività, la Fondazione s'impegna a rendere note anche a mezzo internet le informazioni utili alla piena comprensione delle attività svolte, dei

possibili effetti per la collettività e dei programmi futuri. In nessun caso i Destinatari del presente Codice si prestano a divulgare notizie false e tendenziose, riguardanti sia le attività della Fondazione sia le risultanze delle attività professionali o le relazioni con gli stakeholder in generale.

5. POLITICHE DI CONTROLLO DI GESTIONE

La Fondazione è organizzata in modo da rilevare sistematicamente gli accadimenti derivanti dalla gestione della propria attività, al fine di consentirne in modo tempestivo e corretto le registrazioni contabili e di ricostruire le motivazioni che li hanno generati e l'individuazione delle relative responsabilità. Ogni operazione deve essere autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. In particolare, deve essere possibile la verifica del processo di decisione e il controllo effettuato sull'operazione stessa. Ogni registrazione contabile deve essere supportata da idonea documentazione giustificativa. Tutti i Destinatari del presente Codice, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di formazione del bilancio, sono tenuti al rispetto delle norme e dei regolamenti inerenti la veridicità e la chiarezza dei dati e delle valutazioni. I dirigenti, gli altri dipendenti e i collaboratori – questi ultimi nella misura in cui siano a ciò deputati – che vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto, sono tenuti a riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza o al proprio responsabile o referente che dovrà tempestivamente informare l'Organismo.

5.1. Controlli interni

Per “controlli interni” si intendono tutti gli strumenti necessari o utili ad indirizzare e verificare le attività della Fondazione con il fine di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure vigenti, proteggere i beni della Fondazione, gestire efficacemente le attività dell'ente e fornire con chiarezza informazioni veritiere e corrette sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, nonché individuare e prevenire i rischi in cui la Fondazione possa incorrere.

Nell'ambito delle loro funzioni e competenze, i dirigenti e dipendenti della Fondazione sono tenuti a partecipare alla realizzazione e all'attuazione di un sistema di controllo efficace ed a renderne partecipi i loro operativi.

5.2. Flussi finanziari

E' tassativamente vietata qualsiasi operazione che possa comportare la benché minima possibilità di coinvolgimento della Fondazione in vicende di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o denaro di provenienza illecita.

I flussi finanziari devono essere gestiti garantendo la completa tracciabilità delle operazioni, conservando l'adeguata documentazione e sempre nei limiti delle responsabilità assegnate a ciascuno. In particolare, tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti fatti da o a favore della

Fondazione devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei sistemi contabili e devono essere effettuati solo ai soggetti e per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dalla Fondazione e/o funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Nessun dirigente, o altro dipendente e/o collaboratore, può effettuare in mancanza di adeguata documentazione di supporto e formale autorizzazione, pagamenti nell'interesse e per conto della Fondazione.

6. ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

6.1. Disposizioni generali

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del Codice Etico e/o alle procedure interne cui lo stesso si richiama o di altri eventi suscettibili di alterare la valenza e l'efficacia del presente Codice Etico, è tenuto a segnalarle prontamente all'Organo di Vigilanza. Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice Etico dovrà essere apportata e approvata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale.

6.2. Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è deputato al controllo e alla verifica del rispetto delle regole contenute nel Codice Etico approvato dalla Fondazione. I soggetti Destinatari del Codice Etico sono tenuti a prestare la massima collaborazione nel favorire lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Collegio di Indirizzo. Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve avere un profilo professionale e personale che non rechi pregiudizio in merito all'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta. Con riferimento al Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza deve:

- monitorare e supportare l'applicazione del Codice;
- relazionare periodicamente e segnalare eventuali violazioni al Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- proporre, ove necessario, una revisione periodica del Codice Etico;
- svolgere le necessarie verifiche, proteggere e assistere le persone che segnalano comportamenti non conformi al Codice;
- segnalare alle funzioni competenti eventuali anomalie al fine di adottare manovre correttive efficaci;
- promuovere e predisporre i programmi di comunicazione e formazione dei dipendenti.

6.3. Violazioni del Codice Etico

L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice Etico deve ritenersi parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti della Fondazione, nonché di quelle diverse previste per i componenti gli Organi della Fondazione statutariamente previsti, collaboratori e terzi, con riferimento allo specifico rapporto che li lega alla Fondazione.

La violazione delle norme del Codice Etico potrà, pertanto, costituire inadempimento alle obbligazioni del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge. I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti che violassero le regole comportamentali o procedurali contenute nel presente Codice, debbono essere intesi come illeciti disciplinari sanzionabili ai sensi del regolamento del personale dipendente vigente approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Per quanto concerne i collaboratori e i lavoratori autonomi ed i terzi, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice potrà comportare la risoluzione del relativo rapporto contrattuale ai sensi del Codice Civile. L'imposizione agli stessi soggetti, pur quando espressamente prevista, di ciascuno dei doveri contemplati dal presente Codice, si intende sempre condizionata dalle caratteristiche del rapporto con essi intercorrente, ed operante nei limiti compatibili con le stesse, e in particolare con l'autonomia che loro spetta e che si intende fatta salva e in alcun modo compromessa.

Qualora violazioni delle previsioni del Codice Etico siano commesse da membri degli Organi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo di Vigilanza indica all'Organo di appartenenza, al quale spetta di provvedere ai sensi dello Statuto, i provvedimenti ritenuti più opportuni e che potranno consistere nell'archiviazione del procedimento, nel caso in cui non sia stata accertata alcuna violazione, ovvero, in caso contrario, nel rimprovero verbale, nella censura scritta e, nei casi più gravi, nella sospensione o revoca della carica.

In particolare, la gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze: i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione; la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale; l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Fondazione e per tutti i dipendenti, collaboratori e portatori di interesse della Fondazione stessa; le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

La recidiva costituisce un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più pesante. Qualora la violazione sia stata commessa da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, nella seduta in cui si discute l'infrazione il membro o i membri stessi saranno tenuti ad astenersi dalle relative deliberazioni.

6.4. Comunicazione del Codice Etico

La Fondazione promuove l'applicazione del Codice da parte dei Destinatari anche mediante inserimento, nei rispettivi contratti, di apposite clausole che stabiliscono l'obbligo di

osservarne le disposizioni; cura la sua trasmissione ai Destinatari, che firmano per presa d'atto e condivisione del documento, nonché la sua diffusione.

Il Codice è portato a conoscenza di tutti i possibili interessati sia interni sia esterni anche mediante apposite attività di comunicazione: pubblicazione sul sito internet istituzionale, invio mediante posta tradizionale/ a mezzo fax / a mezzo e-mail.

6.5. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico dovrà essere segnalata, per iscritto e in forma non anonima, attraverso appositi canali di informazione riservati, all'Organismo di Vigilanza. Al termine della fase istruttoria, l'Organismo di Vigilanza, se riterrà la segnalazione fondata, avrà cura di darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente per l'adozione dei necessari provvedimenti.

Le segnalazioni possono essere inviate con le seguenti modalità:

e-mail: organismodivigilanza@fondazioneclarisbo.it

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire i segnalanti contro ogni possibile atto da parte di terzi che possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o penalizzazione.

E' inoltre assicurata l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante, fatta salva la buona fede e gli obblighi di legge.



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
IN BOLOGNA

Testo approvato in data 14 ottobre 2015

con modifiche e integrazioni approvate
in data 26 ottobre 2016 (artt. 3.9 e 3.11) e
in data 26 marzo 2021 (art. 6.2)

www.fondazioneclarisbo.it